



**ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PATOLOGI
CLINICI**



STATUTO



Titolo I - Costituzione. Elementi costitutivi.

ART. 1 - Atto Costitutivo. Denominazione. Sede. Norme generali

1. È costituita l'Associazione Italiana Patologi Clinici (A.I.Pa.C.), con sede legale in Via Prospero Alpino, 69 - 00154 Roma.

2. Possono iscriversi all'A.I.Pa.C. i laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'Ordine professionale, impegnati professionalmente o scientificamente nel campo della Medicina Diagnostica di Laboratorio.

Possono inoltre iscriversi i Dirigenti medici, odontoiatri, veterinari, sanitari, professionali, tecnici ed amministrativi del Servizio Sanitario Nazionale, delle Agenzie regionali per la prevenzione dell'ambiente (ARPA), degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS), degli Istituti Zooprofilattici, degli Ospedali Classificati, delle Strutture Sanitarie Private, singolarmente o tramite Associazioni sindacali / Aggregazioni di dirigenti, che mantengono autonomia associativa, economica e patrimoniale.

3. L'A.I.Pa.C. approva lo statuto della Federazione Patologi Clinici, Radiologi, Medici del Territorio, Farmacisti, Psicologi e altri Dirigenti contraddistinta dalla sigla F.A.S.S.I.D di cui è costituente; per tale effetto delega l'attività sindacale per i dirigenti dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale individuati dall'art.10 del CCNQ dell'11 giugno 2007 ed ai sensi dell'art. 2 del CCNQ dell'1 febbraio 2008, mentre mantiene le sue prerogative sindacali per gli altri iscritti.

ART. 2 - Scopi

L'A.I.Pa.C. è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

Persegue la tutela professionale e sindacale degli iscritti.

In particolare è tenuta a:

a) curare lo studio e l'attuazione degli aspetti normativi ed economici, anche di modifica o integrazione della legge ovvero della contrattazione pubblica o privata, sia nel rapporto di lavoro dipendente, che nel rapporto di lavoro convenzionale che nel rapporto di lavoro libero-professionale.

b) provvedere all'informazione sindacale degli iscritti, nonché alla formazione dei dirigenti.

c) Rappresentare la figura professionale del dirigente in sede di stipulazione dei contratti o degli accordi, sia nazionali che decentrati.

d) Tutelare nelle sedi competenti gli interessi collettivi e quelli individuali in ragione dell'ordinamento giuridico ivi compreso quello contrattuale.

ART. 3 – Diritti ed obblighi degli iscritti

1. Possono iscriversi all' A.I.Pa.C i dirigenti *di cui al comma 2 dell'art. 1* di qualsiasi cittadinanza.

2. Gli iscritti in regola con il pagamento della quota sindacale hanno diritto di voto e possono essere chiamati a ricoprire le cariche statutarie.

3. L'iscrizione ha luogo su domanda presentata al Segretario della Sezione regionale in cui risiedono, utilizzando apposita scheda predisposta dalla Segreteria nazionale in conformità ai requisiti di cui al presente Statuto.

4. Gli iscritti all'A.I.Pa.C, se in regola con il pagamento della quota annuale e se non esprimano formalmente volontà difforme, sono iscritti, senza specifico aggravio economico, alla A.I.Pa.C.Me.M.. Possono chiedere iscrizione ad altre Società Scientifiche con la clausola comunque di non superare l'importo richiesto dalla iscrizione all'A.I.Pa.C.Me.M..

L'importo dell'iscrizione alla società scientifica non può essere superiore al 25% della trattenuta sindacale.

ART. 4– Dimissioni

1. Gli iscritti possono rassegnare in ogni momento le loro dimissioni.

2. Le dimissioni sono valide ed efficaci a partire dal mese successivo alla espressione scritta di tale volontà.

ART. 5 – Esclusione

L'esclusione dell'iscritto è deliberata per gravi motivi con provvedimento motivato dal Collegio dei probiviri ed è appellabile innanzi all'organo Collegiale, seguendo le procedure stabilite dal Regolamento.

ART. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili, dalle quote versate dagli iscritti e gli eventuali contributi di privati ed Enti.

ART. 7 – Irripetibilità delle quote di iscrizione

La cessazione del rapporto di iscrizione per decesso, dimissioni o esclusione o per qualunque altra causa non dà diritto in alcun caso alla restituzione delle quote versate dagli iscritti fino a quel momento.

Titolo II – Organi Nazionali del Sindacato

ART. 8 - L'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale in sede non elettiva è composta dai Segretari regionali eletti nelle Assemblee regionali, nonché dal Segretario nazionale, dal Segretario amministrativo nazionale e dai componenti della Segreteria nazionale; in sede elettiva è costituita dai Segretari regionali eletti nelle assemblee regionali, dal Segretario nazionale uscente, dal Segretario amministrativo nazionale uscente e dai componenti della Segreteria nazionale uscenti.

Alle sedute dell'Assemblea nazionale devono assistere, salvo giustificato motivo, senza diritto al voto, i membri del Collegio dei probiviri e dei revisori dei conti. I Segretari regionali (ed in loro assenza i Segretari regionali aggiunti con funzioni vicarie) esprimono, il loro voto per ciascuna regione.

Le votazioni si svolgono mediante schede predisposte dalla Segreteria amministrativa nazionale che devono garantire, laddove previsto lo scrutinio segreto, la non identificabilità del voto.

Sono previste, per motivi non altrimenti superabili individuati dal Segretario Nazionale assemblee deliberative nazionali e regionali per via telematica con le seguenti modalità: unitamente alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, verranno trasmesse le schede di votazione con le proposte di delibera ed indicati i termini di espressione del voto a mezzo posta elettronica mediante invio della scheda contenente l'espressione di voto entro i termini indicati ovvero mediante partecipazione all'Assemblea via skype o altra piattaforma di comunicazione individuata dall'Assemblea Nazionale.

Al fine di ritenere la sussistenza dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee per via telematica, in caso di mancata espressione di voto tramite presenza in Assemblea, delega o in via telematica, si applicherà il meccanismo del silenzio assenso, considerando per gli assenti voto favorevole.

Essa:

- a) approva il Bilancio preventivo, all'uopo deliberando le quote di iscrizione su proposta della Segreteria nazionale ed approva altresì il rendiconto annuale o bilancio consuntivo;
- b) elegge al suo interno il Segretario nazionale e la Segreteria nazionale; elegge altresì i Revisori dei Conti ed i Probiviri tra tutti gli associati;
- c) delibera a maggioranza qualificata di due terzi sulle modifiche dello Statuto;
- d) delibera sulla attività da intraprendere in conformità alle linee programmatiche dell'Associazione e sulle questioni che la Segreteria nazionale sottopone alla sua valutazione;

2. La convocazione dell'Assemblea nazionale avviene su deliberazione della Segreteria nazionale ed è indetta dal Segretario nazionale almeno una volta all'anno ed in sede elettiva ogni tre anni.

ART. 9 - Il Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Segretario nazionale, dal Segretario nazionale aggiunto con funzioni vicarie e dal Segretario amministrativo nazionale.
2. In caso di necessità ed urgenza può adottare gli atti che ordinariamente richiedono una deliberazione della Segreteria nazionale. Tali atti devono essere ratificati nella riunione della Segreteria nazionale immediatamente successiva.
3. Si riunisce su convocazione del Segretario nazionale ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

ART. 10 - La Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è composta dal Segretario nazionale e da cinque Segretari aggiunti eletti dalla Assemblea nazionale; è garantita la presenza di un rappresentante degli iscritti appartenenti all'area lavorativa privata.
2. Elegge al suo interno un Segretario aggiunto con funzioni vicarie ed il Segretario amministrativo.
3. E' responsabile dell'attività dell'Associazione nel perseguimento degli scopi di cui art. 2, decidendo le linee generali e determinando gli indirizzi di azione.


4. Amministra il patrimonio del Sindacato, ed è abilitata a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dando le disposizioni necessarie ed opportune per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2.
5. Cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
6. Coordina le attività delle Sezioni Regionali
7. Dispone la decadenza degli organi regionali nel caso di comprovata inattività e provvede alla nomina di un Commissario
8. Redige il Bilancio preventivo ed il rendiconto annuale in base agli schemi predisposti dal Segretario amministrativo nazionale; tali risorse devono essere compatibili con le disponibilità finanziarie ed adeguate alla attività da svolgere e sono assunte con specifica deliberazione della Segreteria nazionale.
9. Nomina Commissioni, istituisce gruppi di lavoro e conferisce incarichi particolari ad uno o più Consiglieri od a semplici associati
10. Delibera su proposta del Segretario amministrativo la entità delle risorse economiche da destinare all'aggiornamento professionale degli iscritti.
11. Decide su ogni altro argomento che non sia espressamente riservato agli altri Organi dell'Associazione.
12. I membri della Segreteria nazionale che cessino dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti dai primi dei non eletti.
13. Gli iscritti che siano chiamati per i motivi di cui al precedente comma a far parte della Segreteria nazionale durano in carica sino al rinnovo della Segreteria stessa.
14. I Revisori dei conti e i Probiviri devono essere invitati alle riunioni della Segreteria nazionale al quale partecipano senza diritto di voto, quando l'ordine del giorno contiene argomenti di loro competenza.

ART. 11 - Il Segretario nazionale

1. Il Segretario nazionale è il rappresentante legale dell'Associazione.
2. A tal fine cura l'esecuzione delle attività di interesse della categoria e dei singoli associati in conformità delle deliberazioni della Segreteria nazionale; vigila sull'attività sindacale delle Sezioni regionali; può essere delegato dalla Segreteria nazionale ad assumere funzioni commissariali presso singole regioni in caso di continuata inattività delle stesse.
3. Convoca le riunioni della Segreteria nazionale e della Assemblea nazionale.

ART. 12 - Il Segretario amministrativo nazionale

1. Il Segretario amministrativo nazionale riceve e custodisce il patrimonio dell'Associazione. Esegue le operazioni di pagamento relativamente alle attività promosse dalla Segreteria nazionale. Deve essere obbligatoriamente sentito dalla Segreteria nazionale prima che questa disponga per gli impegni di spese non previsti dal bilancio preventivo.
2. Il Segretario amministrativo nazionale prepara gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo annuali, comprendenti i rendiconti della Segreteria nazionale e delle sezioni regionali, unitamente alla distinta relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Li sottopone alla Segreteria nazionale. Presenta infine detti bilanci all'approvazione della Assemblea nazionale.
3. Il Segretario amministrativo nazionale propone alla Segreteria nazionale la entità della quota parte delle entrate da destinare ad organizzazioni scientifiche



istituzionalmente accreditate e finalizzate all'aggiornamento professionale degli iscritti.

4. Il Segretario amministrativo nazionale terrà inoltre disponibile, per ciascun anno, il 10% dell'ammontare delle quote associative versate dagli iscritti da destinare ad eventuali specifiche necessità di finanziamento di iniziative regionali, per quelle regioni che ne faranno richiesta documentata.

5. Cura la tenuta dei verbali della Segreteria nazionale e dell'Assemblea nazionale.

6. È nominato dalla Segreteria nazionale su proposta del Segretario nazionale.

ART. 13 - Il Collegio dei probiviri

1. Il Collegio nazionale dei probiviri è eletto dall'Assemblea nazionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Esso vigila sulla osservanza delle norme statutarie e di regolamento da parte degli organi associativi e dei singoli iscritti; dirime le controversie ed i dissidi che possono insorgere tra gli iscritti; delibera sulla loro esclusione. Nell'ambito delle proprie funzioni può agire su richiesta degli organi direttivi, dei singoli iscritti o di propria iniziativa.

3. Il Collegio è presieduto dal membro anagraficamente più anziano che provvede a convocarlo. I Membri del Collegio che cessino dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti dai non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti, i quali rimangono in carica fino al rinnovo del Collegio.

4. I Probiviri non possono ricoprire nell'Associazione alcuna altra carica.

ART. 14 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea nazionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Esso esamina le scritture ed i documenti contabili dell'Associazione e delle sezioni regionali; redige una relazione sui rendiconti annuali, che va portata a conoscenza degli iscritti nella sede dell'Assemblea Nazionale.

3. Il Collegio è convocato e presieduto dal Revisore più anziano nella carica od, in subordine, da quello anagraficamente più anziano e si riunisce almeno due volte all'anno per la verifica del Bilancio preventivo e del rendiconto annuale.

4. La documentazione definitiva relativa al bilancio di previsione ed al rendiconto annuale deve essere posta a disposizione del Collegio dei Revisori dei conti almeno quarantacinque giorni prima della data in cui viene convocata l'Assemblea nazionale per la approvazione del bilancio stesso.

5. I Revisori supplenti oltre che sostituire gli effettivi in caso di assenza o impedimento, subentrano ai Revisori effettivi in caso di cessazione di questi dalla carica.

ART. 15 - Modalità di convocazione e Funzionamento degli Organi collegiali

Le modalità di convocazione e di funzionamento degli Organi Collegiali del Sindacato sono stabilite dal Regolamento.

ART. 16 - Cariche dirigenziali

1. Tutte le cariche dirigenziali, sia nazionali che regionali, durano tre anni e sono rinnovabili. Esse sono conferite e disimpegnate a titolo gratuito, per spirito di servizio.

5
Wll

2. Le cariche regionali debbono essere rinnovate prima di quelle nazionali, almeno entro trenta giorni prima del rinnovo di queste ultime.

Titolo III - Organi Regionali

Art. 17 – Costituzione e sede

1. Il Sindacato è organizzato perifericamente in Sezioni Regionali. La loro sede è nel capoluogo di Regione.
2. Dette sezioni sono costituite da tutti gli iscritti residenti nella Regione, in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

Art. 18 – Assemblea regionale degli iscritti

1. L'Assemblea regionale è costituita dagli iscritti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Statuto. Essa è convocata e presieduta dal Segretario regionale e le sue funzioni istituzionali sono le seguenti:
 - a) fissa le direttive per il perseguimento in sede regionale degli scopi dell'Associazione in aderenza alle direttive generali della Assemblea nazionale;
 - b) approva il Bilancio preventivo ed il rendiconto annuale della Sezione regionale;
 - c) coordina eventuali iniziative a carattere provinciale;
 - d) elegge ogni tre anni il Segretario regionale e la Segreteria regionale;
 - e) si esprime su questioni di particolare importanza proposte dalla Segreteria nazionale.
2. L'Assemblea regionale è convocata dal Segretario regionale in sede ordinaria almeno una volta all'anno ed in sede elettiva ogni tre anni.

ART. 19 – La Segreteria Regionale

1. La Segreteria regionale è composta dal Segretario regionale e da Segretari aggiunti, in numero di quattro nelle Regioni con meno di cinquanta iscritti, di sei nelle Regioni con un numero di iscritti da cinquanta a cento, e di otto nelle Regioni con un numero di iscritti superiore a cento.
2. Essa:
 - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) nomina al suo interno il Segretario con funzioni vicarie ed il Segretario amministrativo regionale;
 - c) è responsabile a livello regionale dell'attività dell'Associazione nel perseguimento degli scopi di cui art. 2;
 - d) amministra a livello regionale il patrimonio dell'Associazione, ed è abilitata a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dando le disposizioni necessarie ed opportune per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;
 - e) redige il Bilancio preventivo ed il rendiconto annuale in base agli schemi predisposti dal Segretario amministrativo regionali; tali risorse devono essere compatibili con le disponibilità finanziarie ed adeguate alla attività da svolgere e sono assunte con specifica deliberazione della Segreteria regionale;

6
Well

- f) nomina Commissioni, istituisce gruppi di lavoro e conferisce incarichi particolari ad uno o più iscritti;
3. I membri della Segreteria regionale che cessino dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti dai primi dei non eletti.
 4. Gli iscritti che siano chiamati per i motivi di cui al precedente comma a far parte della Segreteria regionale durano in carica sino al rinnovo della Segreteria stessa.

ART. 20 - Il Segretario regionale

Il Segretario regionale cura a livello regionale l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione per tutte le funzioni riguardanti gli iscritti e la categoria; in particolare coordina le rappresentanze sindacali della Associazione presso le Aziende sanitarie locali, presso le Aziende ospedaliere e le altre Istituzioni sanitarie pubbliche e private della Regione e conferisce deleghe nelle more dell'espletamento delle elezioni delle rappresentanze stesse. Per tali questioni dispone della firma sociale.

ART. 21 - Il Segretario amministrativo regionale

1. Il Segretario amministrativo regionale esegue le operazioni di pagamento relativamente alle attività promosse dalla Segreteria regionale; provvede alla custodia dei mezzi finanziari della sezione regionale; redige lo schema del Bilancio preventivo e il rendiconto annuale della Sezione regionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Regionale entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. Cura la tenuta dei verbali della Segreteria regionale e della Assemblea regionale.
3. È nominato dalla Segreteria regionale su proposta del Segretario regionale.

ART. 22 - Sostituzione dei componenti della Segreteria regionale

I Componenti della Segreteria regionale che vengono a mancare, si dimettono o sono esclusi nel corso del triennio, sono sostituiti dai non eletti che abbiano riportato il maggior numero dei voti, i quali rimangono in carica sino al rinnovo della Segreteria.

ART. 23 - Mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari delle Sezioni Regionali derivano da una quota parte delle quote di iscrizione determinata dalla Segreteria nazionale su proposta del Segretario amministrativo nazionale mediante specifica delibera.
3. Le quote di iscrizione sono incassate a livello centrale.
2. Per particolari esigenze organizzative o per insufficienza di risorse regionali, il Segretario amministrativo nazionale può prevedere in sede di bilancio di previsione lo stanziamento di ulteriori fondi destinati a sostenere specifiche iniziative.



TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

ART. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi. Il patrimonio residuo è devoluto ad Associazioni, Enti o Società scientifiche che operino nell'interesse della categoria individuata nel comma 2 dell'art. 1 dello Statuto.

ART. 25 - Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente Statuto e dall'allegato Regolamento, si applicano le norme di legge in materia di Sindacati di categoria, e con particolare riferimento all'art. 36 del c.c.



Roma, 23/10/2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
Ufficio
Territoriale di
Roma 2
Aurelio

N. 5992
Serie 3
Data 28-07-2019

REGISTRATO
CON EURO

IL DIRETTORE

Alessandra Di Tullio
Il Segretario Nazionale
Alessandra Di Tullio

